



LOTTO 2

CAPITOLATO SPECIALE

**RESPONSABILITA' CIVILE PER I VEICOLI A MOTORE E
NATANTI**

01/01/2018 – 01/01/2019

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

-Definizioni-

Si intendono per:

“LEGGE”: il codice delle assicurazioni private, recato dal decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, per la parte concernente l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, e successive variazioni ed integrazioni nonché precedenti leggi e regolamenti tuttora vigenti;

“SOCIETÀ”: la Compagnia di Assicurazioni; “CONTRAENTE”:

FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK;

“ASSICURATO”: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto; “SINISTRO”: la richiesta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'assicurazione;

“FRANCHIGIA”: l'importo fino alla cui concorrenza la Compagnia di Assicurazioni è esonerata dal corrispondente indennizzo in caso di sinistro;

“SCOPERTO”: la parte del sinistro che l'Assicurato tiene a suo carico; “VEICOLO”:
veicolo e/o natante. -

Art. 1

Oggetto dell'assicurazione

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i massimali convenuti le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e, relativamente alle macchine agricole, il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli.

La Società inoltre assicura i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria disciplinati nelle Condizioni Aggiuntive, purché espressamente richiamate.

In questo caso i massimali sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti per l'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle “Condizioni Aggiuntive”.

Art. 2

Esclusioni e Rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- e) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- f) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285 (C.d.S.) e s.m.i.;

Nei predetti casi ed in tutti gli altri previsti dalla Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni.

Art. 3

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, nonché per la circolazione sul territorio degli Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (carta verde) l'assicurazione è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Società detto certificato.

Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La carta verde è valida per il periodo in essa indicato.

Art. 4

Variatione della residenza del proprietario assicurato

Considerato che il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario assicurato, il proprietario e/o il Contraente sono tenuti a dare immediata comunicazione alla Società del cambiamento di residenza del proprietario assicurato intervenuto in corso di contratto.

Art. 5

Periodi di osservazione della sinistrosità

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

1° periodo: inizio dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina tre mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;

periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 6

Modalità per la denuncia sinistri

In caso di sinistro, ai sensi dell'articolo 143 del C.d.A. e del "capitolato generale d'onere comune a tutti i lotti", la denuncia deve essere redatta avvalendosi del modulo di constatazione amichevole di incidente – CAI, deve contenere tutte le informazioni relative al conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso e delle Autorità intervenute.

Al momento della denuncia, l'Assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) alla Società, qualora sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'articolo 149 del C.d.A.;

- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Art. 7

Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, nei termini e modi previsti dal regolamento IVASS, la Società deve rilasciare al Contraente un'attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome-denominazione o ragione sociale - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, esclusivamente per le forme tariffarie che lo prevedano;
- il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma del rappresentante autorizzato della Società.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione in caso di:

- contratti che abbiano una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- furto del veicolo senza ritrovamento.

Art. 8

Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato o del contrassegno per deterioramento, la Società dovrà provvedervi previa restituzione di quelli da sostituire; salvo presentazione di denuncia effettuata presso le competenti autorità, nel caso in cui la perdita del certificato o del contrassegno sia dovuta a sottrazione od a smarrimento.

Art. 9

Gestione delle vertenze

La Società, fino a quando ne abbia interesse, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

La Società ha altresì l'obbligo di provvedere a proprie spese alla difesa in sede penale dei conducenti sino all'esaurimento del giudizio di secondo grado e di Cassazione qualora sia concordemente ritenuto necessario ed opportuno, anche se i danneggiati sono già stati tacitati in sede civile.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

Art. 10

Sospensione in corso di contratto

Qualora il Contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato e il contrassegno.

In caso di furto del veicolo non è prevista la sospensione in quanto il contratto si risolve ai sensi dell'art.14 "Risoluzione del contratto per il furto del veicolo".

La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno. Decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Società.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore a 3 mesi. Qualora tale durata sia inferiore a 3 mesi, il premio non goduto deve essere proporzionalmente integrato fino a raggiungere 3 mesi, con rinuncia però, da parte della Società, alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

La riattivazione del contratto - fermo il proprietario assicurato - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi): sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente il premio pagato e non goduto compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 3 mesi).

Non è consentita la sospensione per i contratti di durata inferiore all'anno, per i contratti amministrativi con libro matricola, nonché per quelli relativi a ciclomotori, motocicli e motocarrozette.

All'atto della sospensione la Società rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.

Art. 11

Polizza a libro matricola

Si prende atto che l'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente, purché intestati al P.R.A. allo stesso proprietario assicurato o, nel caso di veicoli locati in leasing, allo stesso locatario.

1) Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

Fermo restando quanto previsto nel "Capitolato generale d'oneri comune a tutti i lotti", precisamente agli articoli 4 e 5, in particolare per la polizza rca il premio di ciascun veicolo è calcolato sulla base del numero di veicoli assicurati in quel momento in base ad 1/360 per ogni giorno di garanzia.

La polizza decorre dalle ore 24 del 31/03/2017 e termina alle ore 24 del 31/03/2019.

E' data facoltà alle parti, 60 giorni prima della scadenza annuale di polizza di recedere dal contratto con lettera raccomandata.

2) Regolazione del premio

Qualora il premio calcolato risulti superiore o inferiore a quello anticipato dal Contraente, alla scadenza dell'annualità, con le modalità ed i tempi indicati nel "Capitolato generale d'oneri comune a tutti i lotti", si procederà alla regolazione del premio.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata

effettuata la regolazione stessa. In caso di diminuzione, la compagnia restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva.

La differenza di premio dovuta dal Contraente per la rata successiva dovrà essere versata entro 10 giorni dalla scadenza dell'annualità successiva.

3) Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

Fermo restando quanto previsto nel "Capitolato generale d'oneri comune a tutti i lotti", precisamente agli articoli 4 e 5, in particolare per la polizza rca il premio di ciascun veicolo è calcolato sulla base del numero di veicoli assicurati in quel momento in base ad 1/360 per ogni giorno di garanzia. La Contraente è tenuta a pagare presso la direzione della Società o la sede delegata a cui è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze, il premio stabilito nel contratto.

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato nella polizza anche in assenza di pagamento del premio, in deroga all'art. 1901 C.C. Se entro 30 giorni dall'effetto del contratto il premio non viene corrisposto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 30 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio e delle spese, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Trascorso il termine di 30 giorni di cui sopra la Società ha il diritto di dichiarare, con lettera raccomandata la risoluzione del contratto fermo il diritto ai premi scaduti o di esigere giudizialmente la esecuzione.

4) Inclusioni ed esclusioni

Durante l'annualità si possono verificare inclusioni ed esclusioni di veicoli con effetto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui avviene la comunicazione;

Le esclusioni sono ammesse solo nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 9 del presente "Capitolato speciale".

Alla nuova inclusione, nel caso che le operazioni di inclusione ed esclusione siano contestuali, sarà attribuita la stessa classe di merito del veicolo escluso, se trattasi di veicolo della stessa tipologia.

5) Distruzione, demolizione, esportazione definitiva o vendita del veicolo assicurato

Nel caso di cessazione del rischio a seguito di distruzione, demolizione, esportazione definitiva o vendita tramite asta pubblica di uno o più veicoli, l'Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo i relativi certificati di assicurazione, contrassegni e carta verde.

Art. 12

Furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contratto è tenuto a darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

La garanzia è prestata fino alla scadenza del certificato di assicurazione.

CONDIZIONI SPECIALI DI POLIZZA

Art. 13

Franchigia fissa ed assoluta

L'Assicurazione è stipulata con franchigia unica, fissa ed assoluta di € **250,00** che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

Art. 14

Massimale di garanzia responsabilità civile

Massimale per sinistro € 6.000.000 /5.000.000 /1.000.000,00 per danni a persone, cose o animali.

CONDIZIONI COMPLEMENTARI ALLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

A) Ricorso terzi da incendio

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di **Euro 150.000,00**.

B) Responsabilità civile dei trasportati

La Società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con la Società per la responsabilità civile auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le condizioni di assicurazioni che regolano la garanzia di responsabilità civile stessa.

C) Danni da inquinamento

A maggior precisazione delle condizioni generali di assicurazione, la garanzia è operante per danni cagionati a terzi da inquinamento causato dalla fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose necessarie al funzionamento del veicolo stesso dalle parti meccaniche dei veicoli assicurati

D) Rischio statico

Quando il veicolo è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per i danni derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

E) Uso delle cinture di sicurezza

La Società rinuncia ad eventuali riduzioni degli indennizzi spettanti ai trasportati in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

F) Carico e scarico

La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, ad eccezione dei cassoni ribaltabili. Rimangono esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

G) Sgombero neve

L'Assicurazione copre anche i danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di cloruri o sabbia dal veicolo assicurato, purché sia stata rilasciata specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente.

H) Rinuncia al diritto di rivalsa

A parziale deroga di quanto indicato nella disciplina relativa al diritto di rivalsa contenuta nelle condizioni generali della garanzia responsabilità civile verso terzi, la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:

- * se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore; tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle situazioni che hanno determinato la mancata abilitazione;
- * nel caso di danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- * nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.

I) Danni a cose ed animali di terzi ("non compresi nell'assicurazione obbligatoria")

La Società assicura la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante, a cose ed animali di terzi con franchigia unica fissa e assoluta di € 150,00.

L) Cristalli

La Società rimborserà altresì le spese sostenute per sostituire o riparare i cristalli a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi entro il limite di € 600,00.

M) Garanzia di assistenza

Relativamente ai mezzi indicati nell'elenco allegato, la Società, tramite Centrale operativa, deve assicurare la garanzia stradale sul territorio nazionale e ai paesi Carta Verde, 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno limitatamente.

L'assistenza è prevista a seguito di guasto meccanico, incidente stradale, incendio, tentato furto, ovvero condizioni tali da non permettere lo spostamento autonomo del veicolo assicurato.

La garanzia deve prevedere, compatibilmente con i diversi accordi tra Società e centrali operative di assistenza:

1) il recupero del mezzo e il trasporto fino al centro di assistenza autorizzato più vicino oppure, in accordo con l'Assicurato, ad altra officina di fiducia più vicina.

L'eventuale eccedenza di costo sostenuta per trainare il veicolo presso l'Officina di fiducia scelta dal contraente resta a carico dell'Assicurato;

2) per guasti che comportano l'immobilizzo del mezzo per un tempo superiore a 8 ore di manodopera

effettiva, il rientro al domicilio o il proseguimento del viaggio dei passeggeri con autovettura sostitutiva di pari cilindrata comunque non superiore a 1600 c.c., oppure con mezzi pubblici (aereo, treno ecc.), in

quest'ultimo caso l'assistenza prenderà a proprio carico i relativi costi sino alla concorrenza di € 500,00; Resta a carico dell'assicurato la parte di spesa eccedente la copertura prevista dalla presente garanzia, con fattura intestata e indirizzata a FEDERAZIONE ITALIANA CANOA E KAYAK .

L'amministrazione comunale si riserva la possibilità di modificare/integrare la lista dei mezzi coperti dalla garanzia di assistenza, concordando di volta in volta con la Società eventuali condizioni particolari.

N) Eventi atmosferici

Relativamente ai mezzi indicati nell'elenco allegato, la Società rimborserà i danni materiali causati al veicolo per i danni subiti a causa di intemperie atmosferiche o eventi naturali che potrebbero danneggiarlo, come ad esempio (escluso l'incendio): grandine, trombe d'aria, tempeste, uragani, frane, smottamenti di terreno, inondazione, valanghe, slavine e alluvioni.

O) Eventi socio-politici

Relativamente ai mezzi indicati nell'elenco allegato, la Società rimborserà i danni materiali al veicolo volontariamente provocati da terzi, in seguito a manifestazioni violente, scioperi, tumulti, sommosse popolari o atti terroristici.

Sezione Incendio e Furto

Art. 1 Veicoli assicurati

Si intendono assicurati tutti quei veicoli iscritti nel Libro Matricola della presente polizza, inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altra attrezzatura installata anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessaria in relazione al servizio che dovrà svolgere il veicolo stesso, per i quali siano state specificatamente attivate le garanzie

Art. 2 - (A) Incendio

Oggetto della garanzia

La Società copre i danni cagionati al veicolo da incendio, qualunque ne sia la causa, e si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato, sia fermo che in circolazione. L'assicurazione è prestata altresì per i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato dall'azione del fulmine e dall'esplosione del carburante destinato al funzionamento del motore.

Esclusioni

La garanzia incendio non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli da fenomeno elettrico comunque causato che non abbia provocato fiamma;
- I danni durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 3 - (B) Furto

Oggetto della garanzia

La Società risponde della perdita del veicolo o di sue parti in conseguenza di furto, rapina o estorsione, nonché dei danni subiti dal veicolo stesso nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

La copertura del rischio Furto e/o rapina si intende estesa anche ai danni che il veicolo dovesse subire durante la circolazione dello stesso, successiva all'evento.

Esclusioni

- La garanzia furto non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:
- Atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione;
- Tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse, atti di vandalismo, sabotaggio o comunque dolosi;
- Trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, frane e smottamenti;
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo – comunque insorto – di energia nucleare o di radioattività;
- Furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell'Assicurato;

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti ed accessori non assicurati.

La garanzia si estende ai danni alle parti interne del veicolo.

La presente garanzia viene prestata con scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro.

Art. 4 - (C) Eventi Speciali

Oggetto della garanzia

La Società risponde dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo ed atti dolosi in genere.

La Società risponde inoltre dei danni subiti dal veicolo o della perdita del veicolo stesso, avvenuti in occasione di trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, bora e venti in genere, inondazioni ed alluvioni, frane, smottamenti del terreno e slavine.

La Società risponde altresì dei danni che la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti ed oggetti da essi trasportati, nonché meteoriti e relative scorie possono cagionare alle cose assicurate alle partite tutte.

La presente garanzia viene prestata con scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 per sinistro.

Art. 6 - Modalità di denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati per iscritto alla Società oppure al Broker entro 15 giorni lavorativi dal momento in cui l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza.

La denuncia deve contenere data, luogo e modalità di accadimento del sinistro, ed il nominativo/i di eventuali testimoni.

In caso di danno totale l'Assicurato deve far pervenire alla Società la scheda di demolizione e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

In caso di perdita totale del veicolo, la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

Art. 7 - Determinazione del danno

- a) In caso di danno totale, nella liquidazione del danno non verrà applicato nessun degrado se il sinistro si verifica entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione.

Se il sinistro si verifica dopo il compimento del sesto mese, il valore è determinato in base a quello indicato sulla rivista "Eurotax Giallo" pubblicata nel mese in cui si è verificato l'evento. Qualora fosse impossibile determinare il valore in base alle valutazioni della rivista Eurotax, si farà riferimento al valore di mercato in base ad elementi raccolti presso i rivenditori di tali automezzi.

Si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore al 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro; in tal caso la Società liquiderà il 100% del valore (con i criteri indicati in precedenza).

Qualora venga riconosciuta la perdita totale del veicolo, la Società subentra nella proprietà del residuo del sinistro.

b) In caso di danno parziale non verrà applicato alcun degrado sul costo dei pezzi di ricambio inerenti la carrozzeria, la strumentazione ed i cristalli qualora il sinistro si verifichi entro 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

Relativamente alle parti meccaniche in caso di danno parziale il valore dei pezzi di ricambio viene ridotto del 10% per ogni anno intero del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%.

CONTEGGIO PREMIO

Il premio in sede di offerta è sviluppato tenendo conto dei dati riportati nell'elenco comprendente n. veicoli allegati al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale.

Clausola Broker

La Federazione dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla rispettabile I&N Insurance Coverage Srl con sede operativa in Napoli al Corso Umberto I° n. 34 Iscrizione al RUI n. B000464823 del 26/11/2013 . Pertanto tutte le comunicazioni afferenti il presente contratto saranno effettuate per il tramite del Broker, compreso il pagamento dei premi e la denuncia dei sinistri ad esclusione della eventuale disdetta che sarà inviata direttamente dalla compagnia di assicurazione alla federazione e/o viceversa.